



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azioni 4.1.1 e 4.3.1."

"Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di microreti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna";

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI PER
LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E GESTIONE TECNOLOGICA
DEGLI EDIFICI COMUNALI.**

CUP J96C18000110006 - J96C18000120006

CIG: 8969094A81

RdO: rfq_381934

DISCIPLINARE DI GARA



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

1. PREMESSA

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale n. 1596/GEN. del 05.11.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare una concessione per l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e successiva gestione tecnologica degli edifici comunali denominati "Polo Culturale Integrato e dell'Alta Formazione" e "Scuola per l'Infanzia".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (*in seguito: Codice*).

Il luogo di svolgimento del servizio è il **Comune di Sanluri**.

CUP J96C18000110006 - J96C18000120006

CIG: 8969094A81

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Salvantonio Grosso indirizzo e-mail s.grosso@comune.sanluri.su.it

L'appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato codice) e dalla L.R. 8/2018, nonché della disciplina vigente in materia.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta mediante piattaforma telematica di negoziazione come di seguito meglio specificato. RdO: rfq_381934.

1.1 Sistema per gli acquisti telematici

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Sanluri si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Sardegna (in seguito: SardegnaCAT), accessibile dal sito https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?_ncp=1513674342594.612-1

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a SardegnaCAT con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema SardegnaCAT (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la stazione appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SardegnaCAT dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi casi espressamente previsti dal presente



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).

1.2 Registrazione delle Ditte

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema SardegnaCAT, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_impreseregistrazione.jst. La registrazione a SardegnaCAT deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SardegnaCAT dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SardegnaCAT si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo di SardegnaCAT e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di Gara comprende:

- 00 – Bando
- 01 – Disciplinare
- 02 – Progetto Esecutivo Delle Opere
- 03 – Analisi sostenibilità economica
- 04A – Diagnosi Energetica Polo Culturale
- 04B – Diagnosi Energetica Scuola Materna
- 05A – APE Polo Culturale
- 05B – APE Scuola per l'Infanzia
- 06 – Schema contratto
- 07 – Capitolato Prestazionale
- 08 – Q.1_Cronoprogramma
- 09 – Q.2_Piano Monitoraggio Verifica Prestazioni
- 10 – Q.3_Schede Operazioni Manutentive
- 11 – Q.4_DUVRI
- 12 – Q.5_Quadro Economico AZ 4.1.1 e 4.3.1
- 13 – Istanza di partecipazione - Allegato A
- 14 – DGUE
- 15 – Patto di Integrità
- 16 – Modello Dichiarazioni integrative DGUE – Allegato A1



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

17 – Modello annullamento marca da bollo – Allegato A2

18 – Modello Attestazione di avvenuto sopralluogo - Allegato A3

La documentazione di gara sarà disponibile nel sito internet del comune nonché nelle forme di rito come stabilito dalla vigente normativa.

2.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione di messaggistica della Piattaforma Telematica SardegnaCAT almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita sezione di messaggistica della Piattaforma Telematica SardegnaCAT.

Non sono ammessi, né si daranno, chiarimenti telefonici.

Le istanze per i chiarimenti dovranno essere provviste di intestazione dell'impresa concorrente richiedente; non saranno prese in considerazione le domande formulate e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.

L'amministrazione provvederà a dare riscontro ai quesiti pervenuti entro il sesto giorno lavorativo antecedente al termine di presentazione delle offerte e si riserva di pubblicare i chiarimenti sul sito internet istituzionale sopra indicato.

Per informazioni di carattere amministrativo sulla procedura di gara è possibile rivolgersi al Servizio Tecnico Comunale persone di contatto:

- Ing. Salvantonio Grosso, Responsabile Unico del Procedimento telefono 0709383247, posta elettronica s.grosso@comune.sanluri.su.it; informazioni di natura tecnica;
- Geom. Francesco Casu, Assistente al Responsabile Unico del Procedimento telefono 0709383207, posta elettronica f.casu@comune.sanluri.su.it; informazioni di natura amministrativa.

2.2 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC serviziotecnico@pec.comune.sanluri.su.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

La procedura ha per oggetto la selezione di ESCo ai fini dell'affidamento di una concessione di servizi finalizzata alla riqualificazione energetica e alla gestione tecnologica degli edifici comunali, nel rispetto, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/2017 (il "Codice"), dei Criteri Ambientali Minimi ("CAM") in materia di "Servizi energetici per gli edifici" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 115/2008.

L'importo fissato per gli interventi di riqualificazione, secondo la proposta tecnica dell'Amministrazione concedente è di € 588.464,52, secondo il quadro economico esposto in Appendice Q5; la quota minima di finanziamento privato, a termini dell'art. 180 co. 6 D.lgs 50/2016 risulta essere di € 246.190,59.

A fronte della quota di finanziamento e dei servizi di gestione e manutenzione l'Amministrazione concedente corrisponderà un canone di servizio secondo i criteri esposti nell'art. 12 del Contratto EPC e nell'art. 6 dell'Allegato Q2 (Appendice 2 del Capitolato Prestazionale): il canone di servizio viene stabilito in € 31.619,21/anno soggetto a ribasso comprensivo dell'IVA al 22%. Da quanto precede l'importo complessivo della concessione, comprensivo del contributo pubblico di € 494.073,97 ai sensi dell'art. 180 co. 6 D. Lgs 50/2016 viene stimata in complessivi € 778.646,86, di cui € 284.572,89 per servizi nel corso della gestione, importi I.V.A. compresa (10 % per i lavori di efficientamento e 22% per i canoni concessori). Gli importi sono pertanto stimati al netto del finanziamento in capo al concessionario e delle eventuali proposte economiche migliorative rispetto alla quota di finanziamento privato, oltre che dell'eventuale maggior investimento relativo a ulteriori interventi di efficientamento energetico discrezionalmente proponibili dai concorrenti in sede di gara (scheda di offerta).

Restano a totale carico del Concessionario gli onorari previsti e necessari per l'espletamento delle prestazioni relative alla Direzione dei Lavori, misure e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere da realizzarsi nella Fase 1 e già quantificati dall'Amministrazione come indicato nel Quadro economico e del Collaudo tecnico Amministrativo.

L'appalto è finanziato, per la parte di contributo pubblico, da fondi regionali di cui al bando POR FESR Sardegna 2014/2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1 – "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna", oltre che da fondi di bilancio comunale. Per quanto riguarda i servizi di gestione tecnologica durante e successivamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica i canoni di servizio saranno coperti da fondi comunali iscritti a bilancio per le relative annualità.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

L'aggiudicatario potrà usufruire degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di efficienza energetica (TEE, conto termico 2.0, remunerazione della produzione da fotovoltaico secondo modalità SSP), oltre alle ulteriori eventuali agevolazioni fiscali consentite dalla legislazione.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata prevista della concessione è di nove anni a partire dalla data di consegna degli edifici al Concessionario, e viene suddivisa in due fasi: la prima della durata di un anno relativa all'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica, e la seconda, per i residui otto anni, relativa alla gestione tecnologica degli edifici. La durata della fase II è valutata sulla base dei tempi di reintegro del capitale investito per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica previsti dall'amministrazione e facenti parte delle schede progetto inserite nella documentazione a corredo dell'istanza di finanziamento ai fini della concessione del finanziamento regionale, idonei a consentire di ottenere una riduzione dei consumi energetici come indicata nelle schede medesime. Durante la FASE di realizzazione il Concessionario dovrà provvedere a tutte le attività previste dal Capitolato Prestazionale: tra queste è prevista la gestione e manutenzione in efficienza degli ammodernamenti realizzati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (ed. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-fer, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti Di Idoneità

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

a) esenzione dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero in altro Albo o registro professionale;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

d) essere E.S.Co. (Energy Service Company) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 115/2008, accreditate ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 102/2014 e degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. del 12 maggio 2015 oppure, nel caso di operatori economici residenti in altro Stato Membro, essere società che, in base alla normativa dello Stato Membro di appartenenza, può svolgere le attività oggetto del presente affidamento.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di cui ai precedenti punti a) e c) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici.

In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al presente punto b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di RTI, consorzio ordinario, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al presente punto d) dovrà essere posseduto dall'operatore economico mandatario/capogruppo;

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, il requisito di cui al presente punto d) dovrà essere posseduto dal consorzio, il requisito di cui al presente punto b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di capacità finanziaria:

a) aver conseguito, un fatturato medio per servizi di gestione manutenzione tecnologica ("facility management"), e/o servizi energetici e/o di efficientamento energetico così come definiti dall'art. 2, comma 1, punto 7) direttiva 2012/27/UE, o nella realizzazione di impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, negli ultimi tre anni pari o superiore ad Euro

60.000,00 (sessantamila/00) I.V.A. esclusa. Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta dichiarazione dovrà essere integrata con la specifica delle quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività;

b) capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio depositato non inferiore a € 30.000,00

c) avere svolto negli ultimi tre anni almeno tre servizi affini a quello previsto dalla proposta progettuale, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento complessivo previsto per gli interventi di efficientamento;

d) avere disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, ai sensi dell'art. 86 comma 1 e dell'allegato XVII del D.Lgs 50/2016 tramite dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs 385/1993, attestante le capacità finanziarie ed economiche dell'impresa concorrente per poter realizzare gli interventi oggetto del presente affidamento.

Nel caso di società di nuova costituzione o di società che operano nel settore dell'efficientamento energetico da meno di tre anni, i concorrenti potranno presentare qualsiasi altro documento utile a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, ferma la valutazione della Commissione giudicatrice in ordine alla loro effettiva idoneità a comprovare i requisiti richiesti.

In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi) i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti per almeno il 60% dall'impresa capogruppo, o da un'impresa consorziata o aderente al contratto di rete o partecipante al GEIE, e il resto cumulativamente dalla/e mandante/i o dalle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete o partecipanti al GEIE. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs 50/16 i requisiti di cui ai punti a e b devono essere posseduti dal Consorzio.

In caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di Imprese o GEIE (costituiti o costituendi), il requisito di cui al punto c) e d) deve essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

50/2016 il requisito di cui al punto c) e d) deve essere posseduto dal consorzio. Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia ai principi ed alla disciplina contenuta negli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs 50/2016 in quanto applicabili.

Si precisa che la richiesta del requisito del fatturato medio di cui alla lett. a) e del requisito di cui alla lett. c) risulta necessaria in relazione alla tipologia della concessione, all'investimento finanziario a carico dell'affidatario, alle peculiarità tecniche del suo oggetto e alla complessità degli interventi e delle attività gestionali richieste, che presuppongono una struttura e una capacità organizzativa che risultano adeguatamente comprovate attraverso la valutazione di tali requisiti.

7.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

a) aver eseguito con buon esito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, almeno un incarico per contratti EPC (Energy Performance Contracts) per la riqualificazione energetica di edifici, oppure almeno tre incarichi per contratti di Servizio Energia così come definito dal D.Lgs. n. 115/2008,

b) essere in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della qualifica di "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R n. 74/2013 e s.m.i.;

c) disporre di competenze ed esperienze progettuali nella progettazione di interventi di riqualificazione energetica edile e impiantistica, o nel campo della progettazione di sistemi finalizzati all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, comprovandone il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli artt. 81, 82 e 83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui l'impresa concorrente non disponga di tali competenze ed esperienze, la stessa potrà individuare o associare il progettista (tra quelli indicati dall'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016), il quale dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui sopra. Resta fermo che il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione dovrà essere indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016; inoltre, dovrà essere allegata una dichiarazione resa e sottoscritta dal progettista attestante il consenso ad assumere l'incarico. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti; dovrà in ogni caso, ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essere indicato, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esegue l'attività di progettazione, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

d) avere la disponibilità o impegnarsi ai fini dell'aggiudicazione, a disporre di un ufficio operativo stabile e permanente per la durata del contratto sul territorio del comune di Sanluri;

e) essere in possesso di attestazione SOA per esecuzione di lavori per categorie e classifiche, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica come indicati nel prospetto "Allegato Q5", cui l'aggiudicatario dovrà procedere sulla base degli interventi di efficientamento energetico previste nella documentazione a base di gara, ovvero: OG9



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

		Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori a Corpo	€ 585,644.40	
2	Sicurezza speciale (SS) da PSC		€ 2,820.12
TOTALE		€ 585,644.40	€ 2,820.12

e, in ogni caso, essere in possesso di idonea qualificazione per categorie e classifiche in relazione alla tipologia e all'importo degli interventi di riqualificazione energetica espressamente indicati dall'Impresa Concorrente nell'offerta tecnica;

In caso di RTI, consorzi ordinari, reti di imprese o GEIE (costituiti o costituendi), i requisiti di capacità tecnica dovranno essere possedute dall'RTI, dal consorzio, dalla rete di imprese o dal GEIE nel suo complesso. Resta inteso che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016;

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti nelle misure sopra indicate e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere alle imprese concorrenti e in ogni caso all'impresa aggiudicataria, la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di cui al presente articolo. In tale circostanza, in particolare, si richiede la seguente documentazione:

- per il requisito di cui alla lett. b) dell'art. 7.1 la certificazione rilasciata dalla CCIAA o documentazione equipollente per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri della UE ovvero in caso di libero professionista o studio associato, la certificazione dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza o documento equipollente;

- per il requisito di cui alla lett. d) dell'art. 7.1 la certificazione dell'accreditamento per le Energy Services Companies accreditate o, per gli operatori economici residenti in altro Stato Membro, documentazione equivalente in base alla normativa applicabile;

- per i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. a) e b) e c) dell'art. 7.2, la produzione dell'ultimo bilancio depositato e la produzione di documenti contrattuali e fatture con indicazione specifica degli importi e delle voci in fattura relative a prestazioni rese per servizi energetici di efficientamento come definiti dall'art. 2, c.1, punto 7) Direttiva 2012/7/UE nelle tre annualità precedenti alla data di pubblicazione del bando;

Nel caso di svolgimento di attività plurime, la suddetta documentazione dovrà specificare le quote di ripartizione del volume d'affari fra le diverse attività;



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

- per il requisito di cui alla lett. d) dell'art. 7.2 la produzione di dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 86 comma 1 e dell'allegato XVII del D.Lgs 50/2016, rilasciate da almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
- per il requisito di cui alla lett. a) dell'art. 7.3, la produzione di certificati di regolare esecuzione emessi da parte dei committenti dei contratti o altra documentazione equipollente, in riferimento a contratti EPC (Energy Performance Contracts) di riqualificazione energetica di edifici ed impiantistica, oppure a contratti di Servizio Energia così come definito dal d.lgs. n. 115/2008, Allegato II, per il triennio di riferimento e per l'importo richiesto.
- per il requisito di cui alla lett. b) dell'art. 7.3, la produzione di certificazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa per assumere la funzione di terzo responsabile con iscrizione negli albi tenuti dalla Pubblica Amministrazione e pertinenti alla categoria per la gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell'UE oppure specifica certificazione UNI EN ISO 9001:2008;
- per il requisito di cui alla lett. c) dell'art. 7.3, la produzione di documentazione contrattuale e/o progettuale e/o certificazione di regolare esecuzione rilasciata da enti pubblici o soggetti privati committenti ed ogni altra documentazione equivalente e comunque idonea a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra;
- per il requisito di cui alla lett. e) dell'art. 7.3, la produzione di idonea documentazione/certificazione rilasciata dalle competenti autorità pubbliche e certificatrici, attestante il possesso dei requisiti di idonea qualificazione per le categorie e classifiche relative alla tipologia ed importo degli interventi di qualificazione energetiche proposte nell'offerta tecnica;

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti stabiliti e in conformità a quanto previsto dall'art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, con versamento presso il Tesoriere del comune di Sanluri;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/intermediari_abilitati_garanzie.pdf

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>

<http://www.ivass.it/>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'aggiudicatario dovrà fornire in sede di stipula e di esecuzione del Contratto, le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall'affidamento e le altre conseguenze previste dalla normativa vigente:

a) al momento della stipula del Contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del Valore dell'Investimento previsto per il contratto come risultante dall'offerta tecnica ed economica, a garanzia della corretta esecuzione secondo le modalità e i contenuti di cui all'art.103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (la "Garanzia di Esecuzione"). La Garanzia d'Esecuzione avrà validità dall'inizio della Fase I e dovrà comunque rimanere in vigore fino al decorso di dodici mesi dall'ultimazione dei Lavori come risultante dal relativo certificato di collaudo. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che il comune di Sanluri abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;

b) al momento della stipula del Contratto, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo del Canone annuale, a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fornitura del Vettore, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili (la "Garanzia di Fornitura"). La Garanzia di Fornitura avrà validità a partire dalla data di avvio della Fase I per un anno e dovrà essere di anno in anno rinnovata fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che il comune di Sanluri abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;

c) almeno 30 giorni prima del collaudo finale o, in ogni caso, almeno 30 giorni prima della scadenza della Garanzia di Esecuzione, a pena di risoluzione del Contratto, una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo del canone come determinato dall'offerta economica con riferimento alla Fase II di gestione, secondo le modalità e i contenuti di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili (la "Garanzia di Gestione") a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase II. La Garanzia di Gestione avrà validità a partire dal collaudo fino ai sei mesi successivi alla fine del Contratto. Tale cauzione andrà tempestivamente integrata ogni volta che il comune di Sanluri abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, in base alle vigenti norme in materia;



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

d) ai sensi dell'art. 103, comma 7 del d.g. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione RCT-RCO che copra i danni subiti dall'ente contraente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, a pena di risoluzione del Contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza in parola deve assicurare il comune di Sanluri contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa deve decorre dalla data di consegna dei lavori e cessare decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Successivamente la polizza assicurativa è sostituita da una polizza, di pari massimale, che tenga indenne il comune di Sanluri da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni effettuate o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento; tale polizza dovrà avere una validità pari alla durata del Contratto, ovvero essere rinnovata per tutta la durata del medesimo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del comune di Sanluri; Per le microimprese, le piccole e le medie imprese si applica l'art. 93, comma 8, del D.lgs. n.50/2016 è ammessa la riduzione delle garanzie di cui al presente articolo.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura oggetto dell'appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

L'incaricato della Stazione Appaltante dopo il sopralluogo rilascerà apposita attestazione di avvenuto sopralluogo al partecipante, il quale dovrà allegarla per la presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.

L'effettuazione del sopralluogo è adempimento obbligatorio per la partecipazione alla gara, in quanto risponde alla finalità essenziale di contribuire alla puntuale conoscenza da parte del soggetto partecipante dell'ambiente nel quale si inseriscono le opere da progettare ed eseguire.

I sopralluoghi si svolgeranno previo appuntamento da concordare tramite mail da inviare contestualmente agli indirizzi: f.casu@comune.sanluri.su.it, g.mallocci@comune.sanluri.su.it, s.grosso@comune.sanluri.su.it o telefonicamente ai nn 0709383207 – 0709383219 – 0709383247.

Il Responsabile del Procedimento, Ing. Salvantonio Grosso, o suo delegato procederà ad accompagnare i concorrenti sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e presenzierà alla visita.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro e non oltre il termine tassativo del 10.01.2022; oltre tale data non sarà più ammesso alcun soggetto al sopralluogo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato:



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

- dal libero professionista singolo;
- dal libero professionista associato, mandatario o mandante;
- dal titolare o dal direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare dell'Impresa Individuale, oppure da un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega;
- dal Socio o dal direttore tecnico per le Società in Nome Collettivo, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega;
- dall'Accomandatario o dal legale rappresentante per le Società in Accomandita Semplice, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega;
- dal legale rappresentante, amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico per qualsiasi altro tipo di Società o Consorzio, oppure a un delegato con qualifica professionale tecnica risultante da apposita delega.

A comprova dell'avvenuto sopralluogo viene rilasciata esclusivamente al soggetto che effettuato il sopralluogo una attestazione, redatta sul "Modello Attestazione di avvenuto sopralluogo – Allegato A3" predisposto dalla Stazione Appaltante e sottoscritta dall'incaricato comunale; il soggetto incaricato da un'associazione o da un singolo Professionista ad effettuare il sopralluogo non potrà eseguirlo per altre associazioni o imprese.

L'incaricato che effettuerà il sopralluogo dovrà presentarsi, nella data e ora che verranno comunicati all'operatore economico, direttamente presso la sede della nuova Caserma oggetto dell'incarico professionale in affidamento ubicata nella Via Parigi a Sanluri, munito del documento "Modello Attestazione di avvenuto sopralluogo – Allegato A3" allegato al presente invito debitamente compilato.

L'incaricato comunale che assiste l'operatore economico nelle fasi di sopralluogo provvederà, a conclusione dello stesso, a controfirmare per conferma il "Modello Attestazione di avvenuto sopralluogo – Allegato A3"

Verrà rilasciata una sola attestazione per ogni persona designata ad eseguire il sopralluogo e per ogni soggetto concorrente.

L'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto sopralluogo e pertanto "l'attestato di avvenuto sopralluogo" dovrà essere allegato alla documentazione di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo e la relativa mancanza dell'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante costituisce motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di Consorzio stabile di cui all'art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006, il sopralluogo, può essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti costituenti la compagine, purché debitamente autorizzato dai restanti soggetti. L'attestazione a tale soggetto rilasciata si intende valida per l'intero raggruppamento, la cui composizione dovrà essere espressamente indicata nell'Attestato di avvenuto sopralluogo.

Le persone incaricate di effettuare il sopralluogo devono essere munite di delega in carta semplice con le copie dei documenti di riconoscimento del/dei delegante/deleganti e provviste di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. e), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. e) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancanza dell'allegato di presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (Busta Virtuale "A – documentazione amministrativa", Busta Virtuale "B – offerta tecnica" e Busta Virtuale "C – offerta economica") deve essere effettuata su SARDEGNACAT secondo le modalità esplicitate dalle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sul sito <https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve essere collocata sulla piattaforma SARDEGNACAT entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 16.01.2022.

Purché entro il termine di scadenza, è ammessa offerta successiva a sostituzione della precedente: l'atto di invio della nuova offerta invaliderà l'offerta precedentemente inviata. In ogni caso si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti su SARDEGNACAT più offerte dello stesso operatore economico, salvo diverse indicazioni dell'operatore stesso verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SARDEGNACAT è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disagio o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Sanluri.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su SARDEGNACAT e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune di Sanluri è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma SARDEGNACAT.

Il Comune di Sanluri si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma SARDEGNACAT.

Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura telematica.

L'offerta sarà costituita da tre buste virtuali rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune di Sanluri e messi a disposizione all'interno dell'apposita Procedura di Gara sul portale SardegnaCAT raggiungibile dall'URL https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst?_ncp=1566205266157.318149-1.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Sottoscrizione dei Documenti

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

L'istanza di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente Disciplinare, deve essere **firmata digitalmente** dal concorrente e pertanto:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

Il documento "istanza di partecipazione" deve essere regolarmente bollato (euro 16,00) e la comprova potrà avvenire:

1. mediante scansione del modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente/eligenda mandataria;
2. mediante trasmissione della copia (formato PDF) del modello F23 (Codice tributo:456T) indicando il CIG del lotto a cui si intende partecipare nel "campo 10";
3. in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, mediante autodichiarazione di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa.

Si precisa che in caso la domanda non risulti in regola con la norma sul bollo, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972, trasmetterà entro 30 giorni apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, per territorio (domicilio fiscale del soggetto autore della violazione), alla regolarizzazione.

Il DGUE, una volta compilato dovrà essere scaricato, **firmato digitalmente** e allegato all'interno della busta virtuale "A – Documentazione amministrativa".

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Le dichiarazioni integrative, redatte preferibilmente secondo il Modello "dichiarazioni integrative al DGUE" allegato al presente Disciplinare, devono essere **firmate digitalmente** dal soggetto che le rende e allegate all'interno della busta virtuale "A – Documentazione amministrativa".

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SARDEGNACAT anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune di Sanluri si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda Di Partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 Documento Di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Profilo del Committente: www.comune.sanluri.it secondo quanto di seguito indicato.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par.7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 Dichiarazioni Integrative e Documentazione a Corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. **dichiara** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. **dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. **di accettare** totalmente ed incondizionatamente il patto di integrità, come allegato alla documentazione di gara, approvato con Protocollo di Intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e Transparency International Italia in data 15.06.2015;

6. **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 21.07.2015 reperibile sul sito del Comune al seguente link: [https://sanluri.onlinepa.info/index.php?page=dd&&submit=download&id=10_56&link=Codice di comportamento dei dipendenti.pdf&modulo=modulo6&ente=1](https://sanluri.onlinepa.info/index.php?page=dd&&submit=download&id=10_56&link=Codice%20di%20comportamento%20dei%20dipendenti.pdf&modulo=modulo6&ente=1)

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. "black list"

7. **dichiara** di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in L.122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. **si impegna** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9. **allega** il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

10. **indica** i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;

11. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

12. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942. n. 267

13. **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. che, preso atto degli affidatari degli incarichi nell'ambito del progetto posto a base della presente gara, non sussiste ai sensi dell'art 24 co 7 del D. Lgs 50/2016, alcuna delle cause di incompatibilità e/o divieti a partecipare/essere affidatari dell'appalto di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto nel medesimo comma 7 ultimo periodo;

15. che l'impresa è iscritta al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [CCIAA] di _____ con il n° _____ a far data dal _____ per un'attività imprenditoriale ricomprendente i lavori oggetto dell'appalto

ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia _____ di essere iscritto presso il registro professionale o commerciale _____ di cui all'Allegato XVI del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [articolo 83, comma 3, Codice]

16. (solo per le Società cooperative e i Consorzi di cui all'articolo 48 — comma 1, lettera b) — del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.):

che la società/consorzio risulta iscritto/a all'Albo Nazionale degli enti cooperativi della Provincia di _____, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

che la società/consorzio non risulta iscritto/a all'Albo Nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; (INDICARE IL MOTIVO DELLA NON ISCRIZIONE: _____)

17. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

18. che nei confronti della Ditta concorrente non è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro", comma 1, del decreto-legge 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", alcun provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, in conseguenza di un'eventuale adozione, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei propri cantieri edili per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nei cantieri stessi, ovvero per reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D. Lgs. 08/04/2003, n. 66 e ss.mm.ii.;

19. che la Ditta concorrente non è incorsa nei due anni precedenti alla data di invio del presente invito dei lavori in oggetto, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

20. Di essere iscritto all'Elenco Provinciale Prefettizio (White List) della Prefettura di

e gli estremi dell'iscrizione sono i seguenti: _____

21. ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 93 co 7) è in possesso di quanto segue: (barrare le ipotesi di interesse)

P.1: certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI CEI ISO9000

P.2: registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

P.3: in luogo di quanto indicato al punto P.2 e da barrare solo in alternativa allo stesso: certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001

P.4: sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)

22. prende atto che ai sensi della normativa e giurisprudenza attuale tutta la documentazione prodotta, qualora richiesta, sarà accessibile

23. di essere a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 80 — comma 6 — del Codice, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 80 del Codice;

24. di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

25. dichiara che il Legale Rappresentante dell'Impresa riveste cariche, con potere di rappresentanza, in altra/e impresa/e diversa/e dalla partecipante

Ovvero

che nessuno dei Legali Rappresentati dell'Impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre Imprese

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 25, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a Corredo

Il concorrente allega:



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

26. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
27. **documento** attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art 93, comma 8 del Codice;
28. **ricevuta** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
29. **Attestazione** di avvenuto sopralluogo rilasciata dal referente incaricato dell'Amministrazione concedente.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

30. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto **15.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio/lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavoro indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
- Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

Nella Busta B – Offerta Tecnica il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la seguente documentazione:

1. RELAZIONE TECNICA

I concorrenti devono predisporre una Relazione Tecnica avente una lunghezza massima di 10 pagine, esclusa la eventuale copertina e il sommario, in formato A4, altezza carattere non inferiore a 11, nella quale vengono sinteticamente illustrati i criteri adottati e gli elementi di valutazione dei parametri energetici relativi alle eventuali migliorie tecniche e agli interventi aggiuntivi proposti. La relazione tecnica potrà discrezionalmente essere accompagnata da schemi grafici e/o tabelle contenuti in massimo di ulteriori 3 fogli formato A3, allegati alla relazione; i contenuti della relazione tecnica rappresentano una sintesi della Diagnosi Energetica eseguita autonomamente dai partecipanti per la formulazione dell'offerta; la Diagnosi Energetica non dovrà essere allegata.

Nella Relazione Tecnica, pena esclusione, non devono essere riportati in alcun modo riferimenti ai contenuti dell'offerta economica, né elementi che possano ricondurre ad essa.

Si rammenta che il contenuto della Relazione Tecnica, in relazione alla chiarezza, coerenza e congruenza con i contenuti della proposta è oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, specificamente secondo i criteri indicati al Successivo Punto 19. Si precisa inoltre che nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello sopraindicato, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla commissione di gara, e l'assegnazione del punteggio verrà formulato in base al contenuto delle sole prime 10 pagine.

Inoltre nel caso in cui, il concorrente produca documentazione aggiuntiva rispetto a quanto sopra descritto, quest'ultima non sarà altresì presa in considerazione.

In aggiunta alla Relazione Tecnica il concorrente potrà presentare una dichiarazione, anch'essa debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1., e congiuntamente dal professionista abilitato di cui alla lett. "c" del punto 7.3.

Le offerte tecniche, pena esclusione, devono essere formulate tenendo conto dei criteri indicati nelle istruzioni per la compilazione allegate alle schede di offerta, in maniera conforme ai parametri minimi richiesti.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere contenuta nella apposita "busta economica".

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica indicando l'importo in euro (espresso in cifre e in lettere) del canone annuo di gestione offerto, al netto dell'Iva. Non saranno accettate offerte in aumento.

L'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del concorrente, o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella "busta amministrativa".

Nell'Offerta economica il concorrente dovrà tra l'altro:



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

- indicare i propri costi della manodopera, nonché i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - manifestare l'impegno a tenere ferma l'offerta per il periodo di tempo di 180 giorni;
 - dichiarare di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, i fattori e le condizioni che possono influire sullo svolgimento delle attività, di averle debitamente vagliate ai fini della formulazione e che pertanto la stessa deve intendersi pienamente remunerativa.
- Nella valutazione delle offerte verranno prese in considerazione le prime quattro cifre decimali.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto (categorie CPV), nominata ai sensi dell'art. 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, nelle more della costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

19. CRITERIO DI VALUTAZIONE

OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi attribuibili:

Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati, in quanto presenti, i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Table dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

A PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA						
	<i>critero</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Offerta Tecnica	80	1	Telegestione		10
			2	Pratica E-distribuzione/Terna/GSE/Dogane		10
			3	Intervento su copertura fabbricato scolastico		MAX 20
			4	Proposta maggiore resa energetica complessiva dell’impianto	20	
			5	Riduzione percentuale tempi esecuzione Riduzione $\geq 30\%$ 20 punti Riduzione $\geq 20\% < 30$ 10 punti Riduzione $\geq 10\% < 20$ 5 punti Riduzione $< 10\%$ 0 punti Per valori intermedi si procederà per interpolazione lineare		MAX 20
TOTALE PUNTI					20	60

Critero A – OFFERTA TECNICA:

Il Concorrente descrive nella Relazione Tecnica allegata all’offerta le proprie proposte autonome relativamente alle soluzioni migliorative sul piano tecnico rispetto alle condizioni tecnico-economiche fissate come base di gara, che devono comunque essere rispettate, stimolando la capacità di proposta di ulteriori soluzioni tecnologiche e la disponibilità all’impiego di ulteriore capitale di rischio da parte dei privati, oltre quanto disposto dalla normativa di riferimento. Pertanto, sulla base delle proposte formulate dal soggetto concorrente verranno attribuiti i punteggi, discrezionali o tabellari, sulla base delle seguenti considerazioni.

Sub criterio A.1.1 - Telegestione:

Verranno riconosciuti 10 punti se il Concorrente provvederà al montaggio di idonea tecnologia con dispositivi hardware e software che consenta al concessionario di controllare in remoto tutti impianti installati (parco batterie, inverter, andamento della produzione energetica, parametri di configurazione degli impianti, orari di funzionamento impianto clima e le temperature di settaggio delle macchine) e modifica delle impostazioni dell’impianto in tempo reale.

In particolare la tele gestione dovrà permettere di:

- accedere in tempo reale alle informazioni sulla funzionalità di un impianto e interagire in tempo reale anche a distanza mediante schemi sinottici animati ed interattivi;



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

- osservare l'andamento delle sonde e se necessario intervenire sulle regolazioni relazionate a queste, oppure di cambiare gli orari o condizioni di funzionamento riferiti alle condizioni ambientali, di occupazione, logiche, ecc.;
- ottenere un immediato riscontro di anomalie funzionali dell'impianto termico con tempestive segnalazioni di allarme per malfunzionamento e distribuire automaticamente le stesse al personale addetto interessato. Le segnalazioni di allarme possono dovranno essere direttamente instradate al personale in turno di reperibilità oltre che registrate sulle unità centrali a servizio del committente che potrà visionare;
- migliorare le funzioni di regolazione automatica, ai fini di realizzare al contempo il miglior comfort ambientale col massimo risparmio energetico possibile. Il sistema di telecontrollo comprende, infatti, anche le funzionalità di termoregolazione, di ottimizzazione degli orari di accensione, ecc.;
- realizzare una banca dati storica sui parametri funzionali (temperature, orari, conteggi di calore, stati, ecc..) per scopi di documentazione, contabilità e statistiche sulla qualità del servizio;
- dotare l'impianto di un sistema di regolazione locale programmabile in modo personalizzato in base alle diverse situazioni impiantistiche.

Le informazioni dovranno poter essere visionabili in qualunque momento anche dal personale dell'Amministrazione (minimo 1 account), attraverso l'utilizzo di una piattaforma o sistemi software mediante credenziali di accesso.

Sub criterio A.1.2 - Pratica E-distribuzione/Terna/GSE/Dogane:

Verranno riconosciuti 10 Punti se il Soggetto Concorrente provvede alla predisposizione della documentazione e di elaborati necessari la pratica per la richiesta all'Ente Distributore competente per l'erogazione del servizio di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione e dell'impianto di accumulo in conformità con le previsioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito "TICA modificato") dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche Autorità o AEEGSI), ad oggi diventata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Sono da intendersi compresi nell'espletamento del seguente punto tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione dall'Ente Distributore Competente.

Sub criterio A.1.3 - Intervento su copertura fabbricato scolastico:

Verranno riconosciuti da un minimo di 0 (zero), in assenza dell'esecuzione di una delle seguenti lavorazioni, fino ad un massimo di 20 (venti) Punti a seconda dell'esecuzione dei sottoindicati interventi.

INTERVENTO PROPOSTO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Applicazione di membrana liquida poliuretana monocomponente vulcanizzante su guaina esistente in n. 2 mani ciascuno in ragione di 0,2 g/mq, previa preparazione del fondo di posa e applicazione di idoneo prymer per l'adesione, il tutto secondo le indicazioni e dosaggi indicati dal produttore, resistente ai raggi U.V. e agenti atmosferici, sollecitazioni meccaniche e termiche. L'applicazione del prodotto dovrà interessare le falde interessate dalla posa in opera dell'impianto fotovoltaico, compresi i risvolti sulle pareti basse perimetrali e/o interne	4 Punti



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Rimozione dello strato di guaina esistente ivi inclusi i costi per trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, inclusi gli oneri per la predisposizione dei campionamenti del prodotto propedeutici alla sua rimozione e tutti i conseguenti adempimenti necessari. Sostituzione del manto esistente con applicazione di singolo strato di guaina avente le seguenti caratteristiche minime: - guaina del tipo elastoplastomerica, con flessibilità a freddo di -20°C, spessore 5 mm secondo le indicazioni del produttore, strato di finitura di protezione con vernice in alluminio applicata in n. 2 mani in ragione di 350g di prodotto al mq. L'applicazione del prodotto dovrà interessare le falde interessate dalla posa in opera dell'impianto fotovoltaico, compresi i risvolti sulle pareti basse perimetrali e/o interne.	7 Punti
Rimozione dello strato di guaina esistente ivi inclusi i costi per trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, inclusi gli oneri per la predisposizione dei campionamenti del prodotto propedeutici alla sua rimozione e tutti i conseguenti adempimenti necessari. Sostituzione del manto esistente con applicazione di doppio strato di strato di guaina avente le seguenti caratteristiche minime: - Strato interno realizzato con guaina del tipo elastoplastomerica, con armatura in tessuto non tessuto, con flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm; - Strato esterno realizzato con guaina del tipo elastoplastomerica, con flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm, inclusa la fornitura e montaggio dei dispositivi di areazione come indicazioni del produttore. - applicazione di strato di finitura in vernice in alluminio applicata in n. 2 mani in ragione di 350g di prodotto al mq. L'applicazione del prodotto dovrà interessare le falde interessate dalla posa in opera dell'impianto fotovoltaico, compresi i risvolti sulle pareti basse perimetrali e/o interne.	12 Punti
Rimozione dello strato di guaina esistente ivi inclusi i costi per trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, inclusi gli oneri per la predisposizione dei campionamenti del prodotto propedeutici alla sua rimozione e tutti i conseguenti adempimenti necessari. Sostituzione del manto esistente con applicazione di doppio strato di strato di guaina avente le seguenti caratteristiche minime: - Strato interno realizzato con guaina del tipo elastoplastomerica, con armatura in tessuto non tessuto, con flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm; - Strato esterno realizzato con guaina autoprotetta con alluminio con armatura interna con tessuto non tessuto in velovetro, flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm, inclusa la fornitura e montaggio dei dispositivi di areazione come indicazioni del produttore. L'applicazione del prodotto dovrà interessare le falde interessate dalla posa in opera dell'impianto fotovoltaico, compresi i risvolti sulle pareti basse perimetrali e/o interne	15 Punti
Rimozione dello strato di guaina esistente ivi inclusi i costi per trasporto e conferimento presso discarica autorizzata, inclusi gli oneri per la predisposizione	20 Punti



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

dei campionamenti del prodotto propedeutici alla sua rimozione e tutti i conseguenti adempimenti necessari. Sostituzione del manto esistente con applicazione di doppio strato di strato di guaina avente le seguenti caratteristiche minime: - Strato interno realizzato con guaina del tipo elastoplastomerica, con armatura in tessuto non tessuto, con flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm; - Strato esterno realizzato con guaina autoprotetta con rame con armatura interna con tessuto non tessuto in velovetro, flessibilità a freddo di -20°C, spessore 4 mm, inclusa la fornitura e montaggio dei dispositivi di areazione come indicazioni del produttore. L'applicazione del prodotto dovrà interessare le falde interessate dalla posa in opera dell'impianto fotovoltaico, compresi i risvolti sulle pareti basse perimetrali e/o interne.	
Punteggio Massimo attribuibile in presenza di proposta di esecuzione di una delle soluzioni tecnico come sopra descritte	Massimo 20 Punti

Sub criterio A.1.4 - Proposta maggiore resa energetica complessiva dell'impianto:

Verranno riconosciuti fino ad un massimo di 20 Punti, a discrezione della Commissione Giudicatrice per proposte migliorative inerenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Caratteristiche del pannello con maggiore produzione unitaria rispetto a quelle previsto in progetto;
- Sistema di installazione dell'impianto che a parità di caratteristiche del pannello di caratteristiche consenta un maggior rendimento della produzione dei pannelli;
- Sistema di posizionamento del pannello che assicuri l'integrità dello stato di impermeabilizzazione sottostante;
- Maggiore produzione energetica dell'impianto nel suo complesso;
- Maggiore capacità di accumulo del sistema di accumulo

Sub criterio A.1.5 - Riduzione percentuale tempi esecuzione:

Verranno riconosciuti fino ad un massimo di 20 Punti per la Riduzione percentuale tempi esecuzione, come di seguito:

Riduzione $\geq 30\%$	20 punti
Riduzione $\geq 20\% < 30$	10 punti
Riduzione $\geq 10\% < 20$	5 punti
Riduzione $< 10\%$	0 punti

per valori intermedi si procederà per interpolazione lineare

C		OFFERTA ECONOMICA	
1	Importo offerto quale canone annuale di concessione	20	
TOTALE PUNTI		20	



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie secondo le Linee Guida ANAC n° 2 e relativi aggiornamenti come di seguito riportato:

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ~. N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

Il punteggio indicato nella corrispondente casella della tabella è la media dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

Il coefficiente assegnato agli elementi di natura qualitativa dell'offerta, di cui alla sopra Tabella, sarà pari a 1 (uno) in corrispondenza della valutazione massima conseguita; i coefficienti delle prestazioni intermedie saranno determinati proporzionando i valori ottenuti con quelli della valutazione massima.

Attribuito il relativo punteggio a ciascuno degli elementi e sub-elementi di natura qualitativa dell'offerta, di cui alla sopra indicata Tabella (A e B), la Commissione Giudicatrice effettuerà la somma dei punteggi attribuiti ad ogni concorrente, ottenendo un primo punteggio complessivo parziale.

IN CASO DI UN NUMERO DI OFFERTE VALIDE PARI O INFERIORE A TRE

I coefficienti $V_{(a)j}$ sono determinati, per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei parametri riportati nella sottoindicata tabella:

Coefficiente	Criterio motivazionale
1.00	l'Offerta presenta fattori di grande rilievo qualitativo che rendono eccellenti i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.90	l'Offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono ottimi i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.80	l'Offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono buoni i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Coefficiente	Criterio motivazionale
0.70	l'Offerta presenta elementi qualitativi che rendono discreti i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.60	l'Offerta presenta elementi qualitativi che rendono sufficienti i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.50	l'Offerta presenta elementi qualitativi che rendono appena insufficienti i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.40	l'Offerta presenta elementi di insufficienza che rendono scarsi i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.30	l'Offerta presenta elementi di grave insufficienza che rendono molto scarsi i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.20	l'Offerta presenta elementi di gravissima insufficienza che rendono scarsissimi i risultati del prodotto offerto oggetto dell'appalto
0.10	L'Offerta è quasi completamente inconferente con l'oggetto dell'appalto
0.00	L'Offerta è completamente inconferente con l'oggetto dell'appalto

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (cosiddetta riparametrazione);

In presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando l'eventuale verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata. Si procederà quindi all'individuazione del punteggio tecnico costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli elementi di valutazione.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85

A max = valore del ribasso più conveniente



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi.

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:

$$P = P_t + P_e$$

Dove

P = punteggio complessivo

P_t = punteggio tecnico (punteggio relativo agli elementi qualitativi)

P_e = punteggio economico (punteggio relativo agli elementi quantitativi: ribasso offerto)

Calcolo Punteggio Tecnico

$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

.....

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

I coefficienti e i pesi sono riferiti a ciascuno dei Sub-Criteri e Sub-Pesi A.1.1, A.2, A.3, A.4, A.5.

Calcolo Punteggio Economico

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, (prezzo) con riferimento alla formula utilizzando il criterio di seguito indicato:

$$PE_i = C_i * 20$$

il cui coefficiente C_i viene calcolato come indicato al precedente Punto 18.3 e 20 è il punteggio max attribuibile per l'offerta economica.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A. - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica, di verifica della documentazione amministrativa, avrà luogo il giorno 24.01.2022, alle ore 10,00 presso la Sede del Comune di Sanluri ubicata in Via Carlo Felice 201 a Sanluri – Ufficio del Servizio Tecnico – Piano Secondo.

Alla prima seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, ovvero comunicato in ciascuna seduta pubblica.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a minimo 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

22. APERTURA BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie previste al punto 9 lett (a) (b) (d) da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 1.800,00 €. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. e bis) del Codice.



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

25. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Si rinvia al Contratto, al Capitolato Prestazionale e alle relative appendici

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Comune di Sanluri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n° 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali, si informano gli interessati che:

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è il Comune di Sanluri rappresentato dal Sindaco protempore Dr. Alberto Urpi.

Il Comune di Sanluri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la Fondazione Logos PA con sede in Via Lia n.13 Reggio Calabria. C.F. e P.I. 02404510808 – Riferimenti per il contatto: fondazionelogospa@lepgpec.it, mail info@logospa.it, Tel. 0632110514

Finalità del trattamento dei dati

I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni direttamente connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

Modalità di trattamento

I dati forniti saranno trattati presso le sedi comunali con modalità cartacea, informatica e/o telematica garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di cui al punto 2.

I dati personali forniti, fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, saranno conservati esclusivamente per i tempi imposti dalla normativa vigente.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio, pena l'impossibilità di procedere con le attività connesse al servizio richiesto, al rilascio di certificazioni o provvedimenti, nonché alle procedure di incarico o affidamento.

Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. Nell'espletamento delle funzioni di istruttoria connesse al procedimento amministrativo, in adempimento ad obblighi di legge, disposizioni



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

regolamentari e comunitarie, potranno essere acquisiti ulteriori dati in possesso di altri soggetti ed enti pubblici.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati per esigenze di verifica e controllo delle dichiarazioni rese (sottoforma di autocertificazione) dai soggetti concorrenti, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Dei dati potranno venire a conoscenza i Responsabili di Servizio nonché i dipendenti e collaboratori del Comune, anche esterni, quali eventuali incaricati del trattamento.

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- a) ai soggetti nominati dal Comune di Sanluri quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- b) all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti al soggetto concorrente affidatario dei Lavori.

Diritti dell'interessato

In ogni momento il soggetto concorrente nell'ambito del procedimento per l'affidamento dei servizi di cui trattasi potrà esercitare ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n°2016/679 il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo:

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Montecitorio, 121 00186 ROMA - fax (+39) 06/696773785 - centr. tel. (+39) 06/696771 - Email garante@gpdp.it - PEC protocollo@pec.gpdp.it.

Per motivi legittimi, le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo sito in Via Carlo Felice, 217 - 09025 Sanluri inviando una richiesta alla PEC del Comune di Sanluri: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it. Gli interessati possono, altresì, contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei loro



CITTÀ DI SANLURI

AREA TECNICA

dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal procedimento di affidamento in appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per i Lavori di "Realizzazione di un edificio di proprietà comunale da adibire a sede della Compagnia e della Stazione dei Carabinieri di Sanluri – Completamento" ai sensi dell'art 38 comma 4 del GDPR. I contatti del DPO sono indicati al punto 2 della presente informativa.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di Lavori, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Ciò premesso si invitano le Imprese a partecipare, ove lo credano opportuno, alla gara di cui trattasi.

Sanluri, li 11.11.2021

ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP

Geom. Francesco Casu

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Salvantonio Grosso

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Ing. Ignazio Pittiu